

Tribunale Brescia, Ord., 15/12/2021
ESECUZIONE PENALE

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
IL TRIBUNALE

Il giorno 07-12-2021 in Brescia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED] - Presidente
" [REDACTED] - Giudice relatore
" [REDACTED] - Esperto
" [REDACTED] - Esperto

con la partecipazione del Dott. [REDACTED] Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA per deliberare in ordine al provvedimento di:

- Affidamento al Servizio Sociale
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis o.p

relativo a (...), nato a (...) condannato con Sentenza N. 2011/155 Reg. Gen., emessa in data 10-02-2011 dal Gip Presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, confermata in data 05-02-2017 dalla Corte D'Appello di Brescia, definitiva il 13-06-2018, alla pena di anni 3 di reclusione per i seguenti reati:

- Art. 73 c. 1 D.P.R. del 1990, n. 309 (data consumazione: 06-06-2009 - luogo: [REDACTED])
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'istante, attualmente libero, deve espiare, in forza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo, emesso il 5.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo - Ufficio Esecuzioni Penali, la pena residua di anni due, mesi sei e giorni otto di reclusione, della maggiore di anni tre, per il reato indicato in epigrafe (f.c. nel 2009).

Tanto premesso, osserva il Collegio come ricorrano le condizioni di legittimità e di merito per l'accoglimento dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali da eseguire presso il Paese di residenza abituale dell'istante, ossia il Belgio.

A tal fine trova applicazione il D.Lgs. n. 38 del 15 febbraio 2016 che contiene disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro n.2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive allo scopo di garantirne l'esecuzione nel luogo di residenza per favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il paese di abituale dimora ove è posto il suo centro di interessi.

L'affidamento in prova al servizio sociale si prospetta, invero, quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione assimilabile a ima "sanzione sostitutiva", per come tale categoria è descritta dall'art. 2, lett. e), ossia a una sanzione o misura che impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4, volti ad incentivare, da un lato, la rieducazione e risocializzazione del condannato e, dall'altro, a neutralizzare il rischio di recidiva.

Non è di ostacolo all'esecuzione della misura nel paese che aderisce alla decisione quadro l'impedimento all'esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento di competenza dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite alle competenti autorità dello stato di esecuzione.

Anche la Corte di cassazione ha ormai sancito detto orientamento, affermando come in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, sia consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 15/06/2020).

Nel merito, si osserva che la durata della pena espianda è superiore a sei mesi, come previsto dall'art.6, comma 1, del d.lgs citato. A carico della persona figurano precedenti penali risalenti nel tempo e nessuna pendenza giudiziaria presso le Procure locali.

A ciò si aggiungono le notizie di tenore positivo fornite dalle forze dell'ordine del Paese di residenza, investite della richiesta per mezzo del Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria internazionale - che hanno rappresentato la sussistenza di un domicilio idoneo per la fruizione della misura, ove abita con la moglie e la figlia, e la disponibilità di una valida attività lavorativa presso la "M.T.", con le mansioni di conducente di automezzi.

Alla luce delle anzidette risultanze, non emergono ragioni ostative ai fini dell'accoglimento della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali che appare efficace in prospettiva special-preventiva, idonea a favorire un percorso rieducativo e di reinserimento sociale del condannato e sufficiente al fine di contenere il rischio di commissione di ulteriori reati.

P.Q.M.

sentito il parere conforme del Proc. Generale dr. [REDACTED] Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA;

visto l'art. 47 O.P. e il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38;

affida in prova al Servizio Sociale il condannato per il rimanente periodo di esecuzione della pena e precisamente quello che sarà determinato dalla competente Procura della Repubblica;

IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- A) manterrà il proprio domicilio in(...);
- B) resterà in casa ogni notte dalle ore 21.00 alle ore 6.00;
- C) non avrà rapporti abituali con pregiudicati e tossicodipendenti, né frequenterà luoghi o persone che possano favorire la commissione di reati;
- D) si dedicherà all'attività lavorativa citata;
- E) non commetterà reati, sotto pena di sospensione immediata della prova;
- F) avrà rapporti con l'Ufficio di servizio sociale competente dello Stato di esecuzione, con la frequenza, che lo stesso disporrà;
- G) adempierà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare che gli competono;
- H) si adopererà, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato provvedendo al risarcimento di ogni danno così come quantificato nella sentenza penale e/o civile. In ogni altro caso svolgerà attività socialmente utile secondo quanto concordato con l'Ufficio di servizio sociale competente dello Stato di esecuzione ;
- L) dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli da parte delle Forze dell'Ordine, predisponendo adeguati sistemi acustici e rilasciando recapiti telefonici;
- M) dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento.

Avvisa il condannato che entro giorni dieci dalla notifica del presente provvedimento dovrà presentarsi all' Ufficio del servizio sociale competente dello Stato di esecuzione per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla misura e di accettazione delle prescrizioni, avvertendolo che, ove non ottempererà puntualmente, la misura sarà revocata.

Il designando operatore dell'Ufficio del servizio sociale competente dello Stato di esecuzione informerà la competente Autorità Giudiziaria in ordine alla condotta dell'affidato in prova al servizio sociale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione, oltre che all'interessato ed al difensore, all'ufficio del Procuratore Generale presso la locale Corte di Appello ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. e al P.M. competente per l'esecuzione per quanto di competenza a norma dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 15 febbraio 2016. Così deciso in Brescia, il 7 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2021.